



**COMUNE DI TERRE DEL RENO
(Provincia di Ferrara)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL
CANONE MERCATALE –
DISCIPLINA PROVVISORIA**

**Anno 2021
Approvato con delibera di C.C. n. 6 del 11/02/2021**

ARTICOLO 1

Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Terre del Reno, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO 2

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Terre del Reno, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160. Il predetto canone sostituisce il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e, limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, il prelievo sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della L. 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 3

Disciplina transitoria del Canone

1. Al fine di consentire la gestione dei canoni di cui agli artt. 1 e 2, nelle more dell'adozione definitiva dei regolamenti nei termini di legge, si applicano in via provvisoria, in quanto compatibili:
 - a) la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160, contenute nel regolamento di disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 94 del 26/04/2017, a cui si fa espresso rinvio;
 - b) la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 21/02/2017 e modificato con atto n. 76 del 18/12/2019, a cui si fa espresso rinvio.

ARTICOLO 4

Determinazione dell'acconto e dichiarazione

1. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, **i medesimi canoni sono dovuti in acconto**, compatibilmente con la nuova disciplina, sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
2. In ordine al pagamento si mantengono in essere le medesime scadenze dei prelievi previgenti ad eccezione delle due scadenze sotto riportate che sono da ritenere sospese e che saranno rideterminate contestualmente alla approvazione della disciplina definitiva dei prelievi in argomento:
 - a) Imposta di pubblicità permanente, il cui termine ordinario sarebbe il 31 gennaio;
 - b) Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche permanenti, ivi comprese le occupazioni effettuate da ambulanti a posto fisso, il cui termine ordinario sarebbe il 31 gennaio;
3. Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità e canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 5

Individuazione dell'eventuale conguaglio

1. L'eventuale differenza a favore dell'ente tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine che sarà fissato dalla regolamentazione definitiva dello stesso.
2. Nel caso emerga una differenza a favore dell'utente/contribuente, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

ARTICOLO 6

Modalità di gestione

1. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 1 e 2 del presente provvedimento e del necessario adeguamento del contratto di affidamento, la gestione dei canoni è così articolata:
 - a) conferma della gestione in concessione del canone per l'esposizione pubblicitaria al soggetto concessionario del servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni alla data del 31/12/2020, ABACO SPA, alle condizioni di cui al contratto in essere per la parte relativa alla previgente imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, soppressa a decorrere dal 01.01.2021;
 - b) gestione diretta del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, e gestione del canone mercatale.

ARTICOLO 7

Entrata in vigore e cessazione della validità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e cessa la validità con l'entrata in vigore del definitivo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del definitivo Regolamento per l'applicazione del

canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del definitivo Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, così come disposto dall'art. 53 della legge 388/2000.